

ACCORDO QUADRO
ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'erogazione dei
Servizi di sviluppo evolutivo del sistema informativo gestionale
CIG: BA967972E0

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

Esaedro S.r.l., con sede legale a Parma, in via Sardi n.14/b, codice fiscale e partita IVA n. 02038600348, in persona del suo Legale rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo (recapito e-mail: f.palumbo@fst.it).
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 114 del Codice è assunto dal Responsabile dell'Area Direzione, Katia Boccanera (recapito e-mail: k.boccanera@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso AQ discendono.
2. In tali incarichi assegnati in esecuzione del presente Accordo quadro, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - Analisi iniziale
 - Sviluppo e personalizzazione delle diverse componenti del sistema secondo i requisiti funzionali forniti da FST
 - Formazione e Affiancamento utenti
 - Implementazioni evolutive (post go-live)
3. Per il dettaglio dei servizi si rimanda al *Preventivo* (n.OPP_2026-AC02), parte integrante e imprescindibile del presente AQ.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente AQ l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli *Incarichi* discendenti dall'AQ medesimo (cfr. *supra* Art. 2). Gli *Incarichi* hanno la forma semplificata dell'*Ordine*, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario (a.chierici@esaedro.com).
3. L'Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni che la Committente richiede all'Affidatario ed in particolare:
 - a. Nome/oggetto/numero dell'incarico;

- b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. CUP qualora previsto;
 - f. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - g. Corrispettivo;
 - h. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - i. Termini di fatturazione.
4. FST non è obbligata a garantire all'Affidatario la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
 5. L'Affidatario trasmette l'Ordine sottoscritto per accettazione.
 6. L'Ufficio Acquisti e Gare di FST provvede a rinviare all'Affidatario l'Ordine sottoscritto dal Direttore di FST.
 7. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e alle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
 8. L'incarico assunto con la sottoscrizione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto (nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente Accordo quadro e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento e vigenti tra le Parti.
 9. Il **DEC**, oppure un suo delegato, controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidatario, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal **DEC** (o dal personale da quest'ultimo delegato) in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
 10. Al termine di ogni Ordine per progetti particolari con Ordini complessi il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.
 11. Al termine dell'esecuzione dell'AQ il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è di **€ 123.840,00 (euro centoventitremilaottocentoquaranta/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Per la quotazione si rimanda al *Preventivo* allegato.
3. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sarà computato in ragione dei seguenti importi unitari stimati per le prestazioni in oggetto:

LISTINO "BASE"	Tariffa Oraria	
	Intervento	Viaggio
Project Manager	100 €	75 €
Consulente Esterno	100 €	75 €
Consulente Sistemistico	90 €	70 €
Consulente Applicativo	90 €	70 €
Analista Programmatore	90 €	70 €
Consulente Junior	85 €	70 €
Tecnico Hardware	85 €	70 €

Minimo fatturabile Listino BASE

- * Interventi "in presenza": 4 ore + viaggio
- * Interventi "da remoto": 1 ora
- SLA per presa in carico ticket: non previsto

4. Si precisa che l'indicazione puntuale del costo delle singole prestazioni (vedi *supra* Art. 4, comma 3, Tabella) è utile a determinare l'importo del corrispettivo del singolo incarico, ma il corrispettivo dell'incarico medesimo si deve intendere sempre stabilito a corpo, in funzione del budget reso disponibile da parte di FST per lo svolgimento delle attività oggetto di ogni singolo contratto discendente dal presente accordo quadro.
5. Le spese di trasferta, qualora presenti, saranno indicati nell'eventualità di interventi in presenza nei singoli Ordini secondo le loro tariffe di Rimborso spese.

RIMBORSO SPESE

Spese di trasferta: addebito del tempo viaggio A/R dalle ns. sedi sulla scheda di intervento + 0,50 € al km inclusivo di carburante, pedaggi e parcheggi. **Rimborsi spese a forfait**, se non sostenute direttamente dal Cliente: pranzo 15 € | cena 30 € | pernottamento 100 €

6. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 - Revisione prezzi

1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Aggiudicatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 6 - Durata

1. L'AQ acquista efficacia dalla sigla dell'AQ o alternativamente la Committente, ai sensi dell'art. 17 co. 9 del Codice, avvierà l'esecuzione dell'AQ in via d'urgenza nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di affidamento.
2. La durata dell'AQ è pari a 4 anni o alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 4.
3. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 7 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:

- prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel *Preventivo*, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
 3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel *Preventivo*, nel presente AQ o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 300,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
 4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
 5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
 6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
 7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
 8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
 9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
 10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
 11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 138.840,00 oltre IVA.

Art. 9 - Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Esecutore la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** ai referenti direzione@fst.it e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La cadenza dell'emissione delle fatture è indicata nell'**Ordine**;
 - Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all'incarico, nonché la sintesi della prestazione eseguita:
 - **nome*** _____
CIG dell'ordine: * _____
CIG dell'Accordo quadro: BA967972E0
Codice commessa: * _____
CUP: * _____
**Indicato al momento dell'ordine*
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 10 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 12 – Proprietà intellettuale

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.2.
2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni documentazione prodotta che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Esecutore si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito del/dei contratti d'opera scaturiti dal presente Contratto.
4. Il software è ceduto in licenza d'uso a tempo indeterminato, pur restando di proprietà del Committente.
5. Il software e la documentazione comunque realizzati nell'ambito del servizio devono essere trasferiti alla Fondazione Sistema Toscana, completi di codice sorgente delle personalizzazioni effettuate, con licenza d'uso generale e di modifica non esclusiva, illimitata e irrevocabile.
6. Al termine dell'Accordo Quadro dovrà essere garantito, senza oneri per FST, un efficace passaggio delle consegne, finalizzato al trasferimento di tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla continuità del servizio, nonché al trasferimento di tutti i dati ad altro sistema.
7. Salvo diversa indicazione da parte della Fondazione Sistema Toscana, si intende che qualsiasi consegna di sviluppi evolutivi e documentazione, anche intermedia, sarà costituita dalla forma binaria completa, direttamente installabile, e dal codice sorgente, completo e commentato in ogni sua parte.
8. Per "completezza" del codice sorgente si intende la possibilità effettiva di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere esplicitamente indicati e concordati con Fondazione Sistema Toscana. Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta configurazione e predisposizione dell'ambiente di sviluppo e delle basi di dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione ed il trasferimento dei dati da altri sistemi, se necessario.
9. La proprietà di tutti i dati trattati dal sistema informativo è di Fondazione Sistema Toscana, che ha il diritto di richiedere una copia dell'intero database in qualunque momento e comunque alla fine del contratto, nel formato indicato da FST.
10. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidatario solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
11. L'Affidatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto imputabile al medesimo Affidatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente Contratto a qualsiasi causa dovuta.
12. L'Affidatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente Contratto. L'Affidatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST

tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

- 13.** FST riserva all'Esecutore la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Affidatario

- 1.** Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo quadro, l'Affidatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Affidatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
- 2.** Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
- 3.** Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
- 4.** Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- 5.** Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
- 6.** Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 7.** Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
- 8.** Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;

- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 17 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede

di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: **BA967972E0**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per Esaedro S.r.l

Per Fondazione Sistema Toscana